



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il 05/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE LORENZI ALESSANDRO, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice

in data 05/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4240/2018 depositato il 24/10/2018

proposto da

Financial Sun S.r.l. - 02409810757

Difeso da

Biagio Maci - MCABGI70S26B936B
Bruno Maviglia - MVGBRN70T03A065E

ed elettivamente domiciliato presso biagio.maci@csimail.eu

contro

So.g.e.t Spa - Via Venezia 47 65121 Pescara PE

Difeso da

Lina Di Lello - DLLLNI71H57E335P

ed elettivamente domiciliato presso contenzioso.sogetspa@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 787/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 01/03/2018

Atti impositivi:

- INGIUNZ.FISCALE n. 0206152 CONTRIB.CONSORT 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Il difensore della società contribuente si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'integrale accoglimento
Nessuno compare per SO.GE.E.T.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno contenzioso riguarda il pagamento di contributi di bonifica per gli anni 2012 e 2014 richiesti dalla Soget spa, quale esattore del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639, alla srl Financial Sun.

La società nel contestare siffatta pretesa, anche nel merito, innanzi alla locale C.T.P. ebbe ad eccepire, però pregiudizialmente, l'inapplicabilità dell'ingiunzione del R.D per la riscossione dei contributi consortili: i primi giudici hanno rigettato il ricorso anche su tale specifica eccezione.

Instauratosi, a seguito di impugnativa da parte della società, il giudizio di appello, la stessa censura anche la decisione sulla precitata eccezione di rito e questo Collegio, stante la potenziale sua natura assorbente, ritiene necessario pronunciarsi, in primo luogo, su di essa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) I contributi consortili sono sempre stati riscossi con procedura a mezzo ruolo sin dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, i cui articoli 111, 112 e 113 prevedevano la emissione di ruoli annuali da riscuotere con esattore speciale.

La successiva normativa fondamentale c.d. Serpieri - R.D, 13 febbraio 1933 n. 215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale" - stabiliva espressamente all'art 21 che "alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette" ossia a mezzo ruolo così come disciplinato dalla legge 20 aprile 1871 n. 192.

Tale modalità dopo la devoluzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di bonifica (d. P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici" e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382") era confermata dalla prima legge regionale della Puglia n. 54 del 31 maggio 1980 che all'art 10, ultimo comma, riproduceva testualmente quanto previsto dal precitato art. 21 del R.D. del 1933 e quindi dalla successiva legge 13 marzo 2012 n. 4, che all'art 17, comma 4, stabilisce che "i contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi" omissis.

II) A questo punto occorre chiedersi se, in alternativa alla riscossione a mezzo ruolo, il consorzio e l'ente di riscossione delegato possano procedere all'accertamento e riscossione con l'ingiunzione del R.D 14 aprile 1910 n.639 che ha avuto, nel tempo, molteplici richiami legislativi che si indicano di seguito.

A) Innanzitutto all'epoca -anno 1910- come indicato prima, la riscossione dei contributi consortili avveniva

a mezzo ruolo e il R.D del 1910 disciplinava -art.1-, invece, la possibile riscossione delle entrate:

- patrimoniali dello Stato;
- del fondo per il culto;
- del fondo di religione e beneficenza di Roma;
- degli economati generali e dei subeconomati dei benefici vacanti;
- delle province e dei comuni;

ed ancora dei proventi del demanio pubblico e dei servizi esercitati dalla Stato e dagli enti sopra menzionati.

B) Successivamente con d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si disciplinava, ex novo, la riscossione delle imposte sui redditi attraverso ruolo (art.1:”Le imposte sui redditi sono riscosse mediante a) ritenuta diretta; b) versamenti diretti del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; c) iscrizione nei ruoli) e si prevedeva, nelle norme transitorie e finali -art 102- che le disposizioni concernenti la specie dei ruoli e l’esecutorietà degli stessi si applicavano ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di loro pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie”): tale provvedimento legislativo aveva, quindi, individuato nel ruolo la procedura ordinaria di riscossione.

C) Successivamente, ancora, con il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 si istituiva il “Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici” e si abrogavano -art.130- tutte le disposizioni che regolavano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei redditi doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1 (e cioè in materia di imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all’amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penali relativi ai predetti tributi), e 68, comma 1, (e cioè in tema di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie) ed ancora 69, commi 1 e 2 (canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali) ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata da quel decreto.

Questa normativa ha, quindi, riguardato molteplici tributi, ma non i contributi consortili che, già, erano riscossi a mezzo ruolo.

D) L’ingiunzione del RD del 1910 torna, poi, a rivivere:

a) -dapprima con il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che nel disciplinare la “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” all’art 52, comma 6, prevedeva: “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati

alla lettera b) del comma 4" e cioè alle aziende speciali tra comuni o tra province, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, alle società miste, ai concessionari iscritti nell'albo del successivo art 53 ovvero nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze e quindi

b) per effetto della abrogazione disposta dal d.lgs. 13 aprile 1999 n. 12 "Riordino del servizio nazionale della riscossione" del d.P.R. 28 gennaio n. 43 che, come innanzi riportato, aveva abrogato, con l'art 130 R.D. del 1910.

Ma la riviviscenza della norma abrogata si applicava per espressa disposizione di legge -il precitato art 52- alla sola riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni e non anche ai contributi consortili.

Tanto trova conferma nell'art 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 sul riordino della riscossione a mezzo ruolo che, pur prevedendo che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al terzo comma stabilisce espressamente che "continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e cioè art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, (Cass. n. 8371 del 5 aprile 2013) e art 10 legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980.

E) Ancora, il D.L 24 settembre 2002 n.209 convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 209, con l'art 2 sexies confermava l'applicazione dell'ingiunzione fiscale ai soli comuni e concessionari loro delegati: "I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"

F) Si arriva al 2007: la normativa del R.D. del 1919 viene abrogata il 24 dicembre, per essere ripristinata il 31 successivo.

Infatti, il legislatore con l'art 1, comma 224, lettera b), della legge 24 dicembre 2007 n.244 disponeva l'abrogazione del comma 6 dell'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (che aveva previsto la possibilità del ricorso all'ingiunzione del R.D.) e di poi, con l'art 3, comma2, D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2008 n. 31, consentiva di nuovo la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali anche con l'ingiunzione fiscale: "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248".

Occorre, a questo punto, rilevare che gli enti locali, i cui tributi ed entrate sono riscuotibili con ingiunzione fiscale e a cui fa riferimento il precitato art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007 n.248 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2008 n. 31, non possono comprendere anche i consorzi, perché:

-questi sono enti pubblici economici che esulano da quelli disciplinati dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" -enti territoriali- (Cass n.14679/2016); non sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti e possono, al più, essere definiti "enti di interesse esclusivamente locale" (Cass n. 456 del 1991);

-il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 riguarda "L'Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"; e

-l'art 53 del medesimo d.lgs. disciplina l'iscrizione in apposito albo degli enti preposti alla riscossione di tali tributi e cioè dell'IRAP, dell'Addizionale Regionale e dei Tributi Locali;

- il D.L. 24 settembre 2002 n. 209 convertito nella legge n. 265 del 2002 ha introdotto con l'art. 4, comma 2 quinquies, modifiche all'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178 che disciplinava il "potenziamento della attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione" ossia riguardava solo imposte e tasse;

- il successivo comma sexies del precitato art. 4 fa riferimento ai comuni e ai concessionari iscritti nel precitato albo di cui all'art 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 : i concessionari iscritti all'albo di cui all'art 53 del d. lgs. 15 dicembre 1996 n. 446 sono solo preposti alla riscossione di quanto previsto dal d.lgs. 15 dicembre 1996 n. 446 che disciplina "L'Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"-

In altri termini l'art 4, comma 2 sexies, D.L. 24 settembre 2002 n. 209 convertito nella legge n. 265 del 2002 riguarda solo i Comuni e i concessionari preposti alla riscossione dell'Irap, dell'addizionale regionale e dei Tributi locali.

Orbene il contributo di bonifica (se pur rientrante nella generale categoria dei tributi) non fa parte delle "imposte", quali l'Irap, l'addizionale regionale dei Tributi locali, tant'è che perfino il nomen è diverso e quindi la Soget spa, se pur iscritta nel precitato albo, non può procedere alla riscossione del contributo di bonifica con le forme dell'ingiunzione fiscale.

In conclusione:

1) tutte le norme innanzi richiamate indicano come soggetti abilitati ad utilizzare la ingiunzione del R.D. del 1910 solo i comuni, le province e i loro concessionari;

2) i consorzi sono enti pubblici economici ma non rientrano nel novero degli enti locali, tant'è che non sono richiamati dal Regio Decreto, e tutte le norme successivamente intervenute fanno riferimento solo agli enti locali territoriali, comuni e province.

3) le sentenze della Suprema Corte che affermano il valore di accertamento (e non esecutivo) dell'ingiunzione fiscale, non possono che riferirsi alla esazione di tributi erariali e locali.

Da ciò consegue, ad avviso di questa Corte, che l'ingiunzione fiscale non possa essere utilizzata per la riscossione dei contributi consortili e quindi la stessa va dichiarata inammissibile e l'appello rigettato con compensazione delle spese per la complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte, dichiarata inammissibile l'ingiunzione, accoglie l'appello.

Spese compensate.

Lecce, 5 dicembre 2023.

Il Relatore.

Il Presidente.

Avv. Alessandro De Lorenzi.

Dott. Francesco Giardino.